



Città di Castel San Pietro Terme

SERVIZIO TRIBUTI

Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020. SCADENZA VERSAMENTI TARI 2021 E RIDUZIONI TARIFFE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI COVID-19.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020. SCADENZA VERSAMENTI TARI 2021 E RIDUZIONI TARIFFE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI COVID-19.

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con ultima delibera modificativa di Consiglio comunale n. 54 del 30.4.2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

Richiamato, a tal fine, l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, in base al quale l'opzione delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e, solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Preso atto delle principali novità che interessano il regolamento TARI:

1. è introdotta secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di *rifiuto urbano*: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. è introdotta secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA, la definizione di *rifiuto speciale*: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sonotutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse

dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera *ex lege*.

6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito della agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere uno sconto pari a 0,0172041 euro/kg. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 30 %;

Considerato che si rende necessario l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 13 del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;

Richiamato l'art. 6 (Agevolazioni TARI) del D.L. 73 del 25.5.2021 (sostegni bis) che prevede, al fine di mitigare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, regolarmente iscritte in tassa, interessate da chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, un fondo di 600 milioni di euro a favore dei comuni al fine di riconoscere agevolazioni sulla TARI per le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, da restrizioni o limitazioni nell'esercizio delle rispettive attività" in ragione del perdurare dell'emergenza COVID-19 determinando ove possibile, criteri di semplificazione procedurale per l'accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

Considerato che le risorse vengono ripartite ai Comuni con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 73/2021 e quindi entro il 24 giugno 2021;

Ritenuto tuttavia che tale tempistica risulti incompatibile con il procedimento di approvazione nei termini utili *ex lege* di approvazione delle tariffe TARI (30 giugno 2021) e richiamate quindi le stime elaborate da IFEL (fondazione di formazione e studi ANCI), pubblicate in data 28.5.2021 che riportano l'importo officioso che sarà assegnato a ciascun Comune, secondo modalità di calcolo che rispecchiano la metodologia che verrà impiegata dal Ministero;

Ritenuto opportuno, al fine di poter definire fin da ora le agevolazioni, di caratterizzare assolutamente straordinario, a favore delle attività non domestiche e di regolamentare le stesse con il presente atto, in considerazione delle risorse messe a disposizione dell'Ente con il D.L. 73 del 25.5.2021, nonché del residuo delle risorse relative al fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 e delle ulteriori eventuali risorse nelle disponibilità del Comune, come da rendiconto 2020 dell'ente approvato con delibera C.C. n. 66 in data 25.5.2021, riservandosi di applicarle in data successiva ad apposita variazione di bilancio e nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite all'ente ai sensi del decreto ministeriale in corso di emissione;

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta e che più di altre categorie abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

Ritenuto opportuno definire sin da ora le riduzioni tariffarie ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per le categorie di utenze non domestiche così come sotto individuate, applicando i seguenti fattori riduttivi alle tariffe TARI, in base alle modalità di seguito indicate:

a) riduzione del 70%- rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso dei codici ATECO principali come da elenco 1 dell'allegato 2;

b) riduzione del 40% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso dei codici ATECO principali come da elenco 2 dell'allegato 2;

c) riduzione del 10% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso di altro codice ATECO;

d) riduzione del 70% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività a cui non è stata applicata la riduzione in automatico e che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l'attività a causa covid, anche su base volontaria, per un periodo minimo di 90 giorni nell'arco del primo semestre 2021, dietro idonea documentazione attestante la predetta situazione secondo lo schema che sarà adottato dall'Ufficio Tributi Associato e reso disponibile sul sito dell'ente, dichiarazione da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica dedicato del Comune interessato, entro il 31/7/2021 per l'inserimento nell'avviso di pagamento con scadenza al 2/12/2021;

RITENUTO opportuno elaborare il calcolo, tramite l'ausilio del concessionario Hera spa gestore altresì della banca dati TARI per conto dell'ente, con modalità di applicazione del metodo in via automatica, senza necessità di espressa richiesta, alle attività presenti in banca dati TARI, aventi i codici ATECO riconducibili a quelli delle attività indicate nell'allegato 2, riconoscendone l'importo calcolato come sopra riferito per una quota del 50% sulle singole 2 rate in scadenza al 30/9 e al 2/12/2021.

RITENUTO opportuno che in relazione alle eventuali ulteriori riduzioni da concedersi su richiesta, il gestore HERA spa proceda sulla base delle indicazioni fornite dal Comune, dopo il vaglio delle eventuali istanze a questi pervenute;

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, se il canone unico è dovuto ai sensi di legge: in tale senso l'art. 11 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Considerato infine che, per l'annualità 2021, le **scadenze** del versamento sono confermate per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche, in deroga alle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 del regolamento, sono stabilite come segue:

- categorie di utenze **non domestiche**: Periodo di competenza 1.1.2021- 30.6.2021: scadenza **30 settembre 2021 (con riconoscimento del 50% delle riduzioni covid 2021)**; periodo di competenza 1.7.2021 – 31.12.2021: scadenza **2 dicembre (con riconoscimento del 50% delle riduzioni covid 2021)**.

Per tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche, con la scadenza rata di dicembre sarà riconosciuto il conguaglio positivo/negativo TARI anno 2020 e richiesto il versamento TEFA anno 2021.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare si concretizza nel testo integrato e coordinato con le modifiche di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale, mentre in atti viene riportato un testo-confronto con precedente versione regolamento;

Visti:

il D.lgs. n.116/2020 e l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, in base al quale l'opzione delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e, solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;

dpcm 24/10/2020; d.p.c.m. 3/11/2020; dpcm 2.3.2021;

l'allegato 1 del D.L. 137/2020, l'allegato 2 del D.L. 149/2020 modificato con DL 154/2020 tutti convertiti in legge 18.12.2020 n. 176;

l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

l'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio a seguito della avvenuta concessione del contributo ministeriale ;
- che la concessione delle agevolazioni previste per l'importo complessivo di Euro **€ 369.562,43** è subordinata alla pubblicazione del decreto ministeriale;
- che, in particolare, l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013, per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, sarà finanziata con il fondo statale art. 6 D.L. 73 del 25.5.2021 "Sostegni bis" e/o quota avanzo vincolato TARI risultante dal Rendiconto di gestione 2020 approvato;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

- sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 1/01/2021.

VISTI i pareri del Collegio dei Revisori, acquisiti in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. ___ del /06/2021, documenti tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare in data 24/6/2021;

Preso atto infine del provvedimento Presidente Nuovo circondario imolese n. 278/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con ultima delibera modificativa di Consiglio comunale n. 54 del 30.4.2020, nel testo integrato e coordinato con le modifiche di cui **all'allegato 1** che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo comparato delle modifiche tra precedente e nuovo regolamento in approvazione di cui al punto precedente, è quello che risulta **come depositato agli atti**;

3. **di approvare le scadenze del versamento TARI 2021** in deroga alle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 Regolamento Tari, **come riportate in premessa**;

4. **di approvare le riduzioni tariffarie** ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 e art. 6 del DL 73/2021 in materia di riduzioni tari causa covid, per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, così come sotto individuate, **applicando i seguenti fattori riduttivi alle tariffe TARI**, in base alle modalità di seguito indicate:

a) riduzione del 70%- rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso dei codici ATECO principali come da elenco 1 dell'allegato 2;

b) riduzione del 40% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso dei codici ATECO principali come da elenco 2 dell'allegato 2;

c) riduzione del 10% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso di altro codice ATECO;

d) riduzione del 70% - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività a cui non è stata applicata la riduzione in automatico e che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l'attività a causa covid, anche su base volontaria, per un periodo minimo di 90 giorni nell'arco del primo semestre 2021, dietro idonea documentazione attestante la predetta situazione secondo lo schema che sarà adottato dall'Ufficio Tributi Associato e reso disponibile sul sito dell'ente, dichiarazione da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica dedicato del Comune interessato, entro il 31/7/2021 per l'inserimento nell'avviso di pagamento con scadenza al 2/12/2021;

5. di dare atto che l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, sarà finanziata con fondo statale art. 6 D.L. n. 73/2021 sostegni bis, attualmente stimato in € **275.726,00** e (stime IFEL) nonché del residuo delle risorse finanziate per l'anno 2020 per € **131.610,00** e nelle disponibilità dell'ente (per un complessivo importo di € **407.336,00**), come da rendiconto 2020 dell'ente approvato con delibera **C.C. n. 66 in data 25.5.2021**, riservandosi di applicarle in data successiva ad apposita variazione di bilancio e nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite all'ente ai sensi del decreto ministeriale in corso d'emissione;

6. di dare atto che la concessione delle agevolazioni previste, di cui al comma precedente, è subordinata alla pubblicazione del decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 D.L. 73 del 25.5.2021 cd. "Sostegni bis", a seguito del quale, con successivo provvedimento, il competente servizio finanziario provvederà alla relativa variazione di bilancio in relazione ai trasferimenti che saranno disposti a favore dell'ente;

7. di dare atto infine che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;
Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

